

COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 54

PROT. 5982

Tutela e disciplina igiene ed incolumità pubblica nelle zone di balneazione lungo tutto il litorale lacuale del territorio del Comune di Capodimonte e zone a verde pubblico antistanti.

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del territorio del Comune di Capodimonte nonché sullo specchio d'acqua del lago di Bolsena di pertinenza dell'Ente a tutela della salute e pubblica incolumità;

Viste le disposizioni vigenti in merito all'utilizzo degli arenili;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Sanità;

Visti i precedenti provvedimenti amministrativi in materia ed a modifica degli stessi;

Viste le norme vigenti statutarie e regolamentari;

Viste le vigenti disposizioni di legge (legge 689/81);

Visto il Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19/02/2007);

Visto il relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2007;

Vista la Legge 14 Agosto 1991, nr. 281;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 23 del 28 Gennaio 2008;

Vista l'Ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 68 del 23 Marzo 2009, concernente la tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Visto il D. Legs. 267/2000;

Visti gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;

Dato atto che gli utenti saranno messi a conoscenza del presente provvedimento sia con appropriata segnaletica che con avvisi,

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa quanto segue:

> Tutti i proprietari delle imbarcazioni ammesse alla navigazione nelle acque interne del Lago di Bolsena (pertinenza territoriale di questo Comune) dovranno attenersi scrupolosamente e tassativamente al disciplinare previsto dal Regolamento della Provincia di Viterbo in premessa riportato, lo stesso dicasi per le attività di pesca professionale, dilettantistica, attività subacquee e per l'attività di balneazione.

> Nelle aree a verde pubblico del lungolago antistante Viale Regina Margherita e nelle altre riconosciute dal piano paesaggistico comunale, sempre in prossimità e zone antistanti il litorale rivierasco, è vietato:

- 1) accendere fuochi e falò;
- 2) depositare sulle panchine pacchi, borse, indumenti, contenitori vari ed ogni altro materiale;
- 3) giocare a pallone (calcio) sul prato;
- 4) la sosta ed il transito di animali da sella;
- 5) l'utilizzo improprio dell'acqua potabile delle fontanelle pubbliche e qualsiasi tipo di lavaggio (piedi, indumenti ecc.);
- 6) il transito di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli in genere, eccetto quelli in dotazione agli esercenti delle attività balneari e/o altre attività lavorative sul lago in determinati orari e che comunque debbono essere in ogni caso, autorizzati da parte del Comune in deroga alla presente

- ordinanza nel rispetto della sicurezza ed incolumità pubblica;
- 7) l' abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere, nonché qualsiasi comportamento materiale che possa apportare danni alle piante, ai prati e ad ogni altra struttura installata e presente;
 - 8) qualsiasi comportamento da parte dell' utenza che con atteggiamenti e grida può arrecare disturbo alla quiete pubblica
 - 9) qualsiasi atteggiamento e/o comportamento da parte dell' utenza che per indecenza offenda il decoro e la pubblica moralità;
 - 10) effettuare qualsiasi forma di campeggio con installazione di tende ed altre forme di bivacco;
 - 11) qualsiasi utilizzo diverso dal fine individuato (es. spettacoli, mercatini, esposizioni, ecc.) che dovrà comunque essere sempre autorizzato dal Comune con appositi atti amministrativi;
 - 12) il deposito di borsoni e contenitori in plastica di rilevante volume;
 - 13) il pik nik all' interno della zona a verde pubblico antistante Viale Regina Margherita , che potrà essere fatto esclusivamente nelle zone debitamente attrezzate e riconosciute dal Comune;
 - 14) l' accesso dei cani in acqua e sugli arenili;
 - 15) è consentita **la sosta ed il transito di cani esclusivamente** lungo i viali e piazzali pavimentati, con l' obbligo del guinzaglio avente misura non superiore a mt. 01,50; per i conduttori corre altresì obbligo di portare una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. I possessori e/o conduttori hanno anche l' obbligo di essere muniti e di esibire a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, il sacchetto e paletta, o altra idonea attrezzatura per l' eventuale raccolta degli escrementi degli animali. Corre altresì, l'obbligo per gli stessi possessori, di provvedere alla immediata rimozione degli escrementi con deposito, chiusi in idonei involucri o sacchetti, nei contenitori della N.U. Durante i controlli i possessori dovranno inoltre esibire regolare certificazione di iscrizione al registro dell'anagrafe canina presso la ASL territorialmente competente.

Sono esentati dall' obbligo di cui al punto 15) i non vedenti per i cani a servizio della invalidità.

La presente ordinanza, per argomento ed oggetto, sostituisce le precedenti.

DETERMINA

Che, fatte salve diverse disposizioni di legge, ai sensi dell' art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e vigenti disposizioni in merito, ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 al massimo di € 250,00 secondo le procedure della legge 689/1981, con pagamento in misura ridotta previsto in € 50,00 salvo impregiudicata la segnalazione all' Autorità Giudiziaria qualora durante i controlli emerga l'esistenza di un reato penale. Unitamente alla presente sanzione possono anche essere comminate le altre previste dalle disposizioni statali e Regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo della Casa Comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione all' Albo Comunale..
La Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale ed ogni altro Agente della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 24.07.2009

